

FAQ

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per lo svolgimento dell'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 – CIG 8207716582 CUP B86B20000080005.

1) DOMANDA

Con riferimento a quanto riportato alla lettera f) punto 7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale del disciplinare di gara, si chiede di confermare che in luogo dei due servizi di punta richiesti per ciascuna delle categorie e ID della tabella n.3 a pag.8, l'Operatore economico possa presentare un solo servizio di importo lavori superiore a quello richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella n.3.

RISPOSTA:

No, non è possibile. Come precisato al punto 7.3, lettera f) del disciplinare di gara l'operatore economico **deve aver eseguito**, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento.

2) DOMANDA

Con riferimento a quanto riportato al punto 1.1 Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi della tabella del paragrafo 18.1 Criteri Di Valutazione Dell'offerta Tecnica, si chiede di confermare che siano considerate prestazioni svolte per committenze pubbliche anche le attività di csp e cse per le quali si sia ricevuto l'incarico da una società privata che abbia avuto a sua volta incarico diretto dal Committente Pubblico.

RISPOSTA

Sì, si conferma purchè siano interventi su edifici sottoposti a tutela, come precisato al punto 1.1 Grado di pertinenza della tabella del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara.

3) DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in merito alla domanda di partecipazione che deve essere redatta in bollo e firmata digitalmente. Il bollo deve essere un bollo digitale? Attraverso quale prestatore di servizio può essere acquistato? È possibile applicare in alternativa una marca da bollo cartacea, passare allo scanner la domanda e poi firmarla digitalmente?

RISPOSTA

È possibile applicare la marca da bollo cartacea sulla domanda di partecipazione, scansione la stessa e caricarla a sistema debitamente sottoscritta digitalmente.

4) DOMANDA

In relazione a quanto richiesto al punto 7.3 del Disciplinare di gara in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale, viene richiesto un elenco di servizi di "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione". Tale circostanza contrasta con quanto previsto dalla linea guida ANAC in materia di affidamento dei servizi di ingegneria dove si ribadisce, in relazione al possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale l'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice. Si chiede, di conseguenza, se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, siano idonei, in conformità alle disposizioni normative sopra menzionate, gli avvenuti espletamenti di servizi di ingegneria e architettura come individuati e descritti dal legislatore.

RISPOSTA

Considerando la specificità del servizio che sarà oggetto del futuro incarico che coinvolge problematiche legate direttamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si conferma che, per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare, l'elenco dei servizi richiesti è relativo alle prestazioni di "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione".

5) DOMANDA

Chiedo cortesemente il seguente chiarimento: in caso di partecipazione alla procedura in R.T.P. (composto da tutti professionisti abilitati al coordinamento della sicurezza), nello svolgimento di tutti gli incarichi, sarà sempre il Mandatario (che porta la maggioranza dei requisiti) a ricoprire il ruolo di C.S.P. e C.S.E. e se questo va indicato già in questa fase di presentazione dell'offerta (indicando il mandatario come C.S.P. e C.S.E. ed i mandanti come supporto al C.S.P. e C.S.E.), oppure, se per ogni singolo incarico, di volta in volta, anche i Mandanti possono ricoprire il ruolo di C.S.P. e C.S.E., quindi indicare per ogni professionista, in fase di presentazione dell'offerta, sia il ruolo di C.S.P., che quello di C.S.E.

RISPOSTA

Si evidenzia che la misura maggioritaria è in capo al mandatario in fase di partecipazione.

All'uopo si precisa che il **punto 7.1 lett. c)** del disciplinare di gara, prescrive che occorre indicare ***"Per i professionisti che espletano l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione oggetto dell'Accordo quadro"***

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Accordo del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e I requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 4, il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti."

Inoltre, al **punto 7.4** del disciplinare di gara - **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE** è precisato che ***"I requisiti di cui al punto 7.1 lett.***

c) relativi all'iscrizione agli appositi albi professionali e all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, sono posseduti dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo".

Pertanto, l'incarico in argomento potrà essere svolto anche da uno dei mandanti, purchè trattasi di professionisti indicati all'atto della partecipazione ed in possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis.

6) DOMANDA

Con la presente si formula il quesito per i servizi di punta. Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale, previsto nel vostro disciplinare al paragrafo 7.3.f a pagina 8, relativo ai servizi di punta di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione espletati negli ultimi 10 anni, l'importo "complessivo" dei due lavori deve essere pari o superiore a gli importi minimi riportati per ciascuna categoria nella tabella 3 pagina 8 del vostro disciplinare. Si chiede la conferma che la "somma" degli importi dei lavori dei due servizi di punta, per ciascuna categoria, posseduto sia pari o superiore a quelli della tabella 3 sopra richiamata (cioè non ciascun servizio deve superare gli importi minimi ma l'importo totale dei due servizi deve superare gli importi minimi).

Si evidenzia che quanto richiesto dallo scrivente è espressamente previsto dalle nuove linee guida dall'ANAC, approvate con delibera n.417 del 15/05/2019, che prevedono per le gare ai servizi di ingegneria d'importo superiore a 100.000,00 euro al paragrafo 2.2.2.1.c l'avvenuto svolgimento di due servizi..... per un importo "totale" non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori.....

RISPOSTA

Sì, si conferma. All'uopo si evidenzia, altresì, quanto prescritto nel prosieguo del medesimo paragrafo 7.3 lett. f) del disciplinare di gara: ***"Per la categoria "Impianti IA.01" (III a) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria IA.02 (III b), fermo restando che non è possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal presente punto 7.3. lett. f).***

Per la categoria "Impianti IA.03" (III c) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria IA.04 (III c), fermo restando che non è possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal presente punto 7.3. lett. f).

7) DOMANDA

Si chiede conferma che i servizi di coordinamento della sicurezza espletati negli ultimi dieci anni di cui al requisito 7.3 lettera e) "servizi del decennio" e 7.3 lettera f) "servizi di punta" non debbano essere stati TUTTI eseguiti su edifici sottoposti a tutela. Inoltre si chiede se invece i tre servizi di coordinamento della sicurezza di cui al punto 18.1 lettera A (Album) debbano TUTTI E TRE essere stati effettuati su edifici sottoposti a tutela.

RISPOSTA

Si conferma che i servizi di cui ai punti 7.3 lett. e) e lett. f), non debbono essere tutti eseguiti su edifici sottoposti a tutela, nulla prescrivendo a tal proposito il disciplinare di gara.

Come precisato dal disciplinare di gara, saranno premiate *“le prestazioni relative a servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione svolte che riguardano interventi per committenze pubbliche e/o su edifici sottoposti a tutela”*.

Non occorre, pertanto, che i servizi riguardino edifici sottoposti a tutela.

8) DOMANDA

Con la presente si formula il quesito per la comprova del requisito relativo al fatturato globale minimo (punto 7.2d, del disciplinare). Avendo questa Amministrazione richiesto un fatturato specifico, e precisamente solo quello relativo ai servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, questo tipo di dato non si può evincere né dai bilanci né dai modelli unici e anche talvolta dalle fatture, in quanto per esempio se si è emessa una fattura per attività di progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nella maggior parte dei casi sulla fattura risulta competenza per "progettazione esecutiva nella sua globalità". Tutto ciò premesso si chiede se si può dimostrare il requisito con i contratti, le delibere e/o altro documento che comprova di aver svolto il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione.

RISPOSTA

Sì, si conferma. Come precisato al punto 7.2 lett. d) la comprova del requisito è fornita, tra l'altro, da *“ogni altra documentazione ritenuta utile, quali ad es. fatture”* dove, appunto, le fatture sono citate a puro titolo di esempio.

9) DOMANDA

Poniamo il seguente quesito: In relazione a quanto richiesto al punto 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che i servizi di Responsabile dei Lavori siano considerati validi per la dimostrazione dei requisiti ivi richiamati.

RISPOSTA

No, non è possibile; come riportato al punto 7.3 del disciplinare di gara i servizi validi per la dimostrazione dei requisiti sono quelli relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione.

10) DOMANDA

In caso di partecipazione alla procedura in oggetto in RTP verticale in cui ogni professionista porta requisiti di capacità tecnica e professionale in determinate categorie d'opera, nell'esecuzione del servizio, le mandanti potranno svolgere la prestazione di coordinamento della sicurezza solo qualora venissero attivati lavori nelle categorie in cui hanno requisiti, oppure l'esecuzione del servizio prescinde dai requisiti di partecipazione alla gara?

RISPOSTA

Come precisato al punto 7.4 del disciplinare di gara, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente **deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi** di cui ai punti 7.3 lett. e) ed f), **in relazione alle prestazioni che intende eseguire**, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

11) DOMANDA

In caso di partecipazione alla gara in oggetto in RTP costituendo, è necessario che il giovane professionista faccia parte del RTP in qualità di mandante con la sua percentuale di partecipazione, o può essere anche

indicato come soggetto esterno al raggruppamento/consulente, senza necessità di avere percentuale di partecipazione nel RTP?

RISPOSTA

Il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo (cfr. Delibera ANAC n. 1178 del 19 dicembre 2018).